

Secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile con cui è accertato il perfezionamento dell'occupazione acquisitiva, preclude alle parti, ai loro eredi o aventi causa il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, dell'azione di risarcimento del danno in forma specifica, dell'azione di rivendicazione e dell'azione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001. Ai fini di tale effetto preclusivo è sufficiente che dall'interpretazione della sentenza si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 aprile 2021, n. 6 – Pres. Patroni Griffi, Est. Lageder

Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione acquisitiva – Domanda restitutoria – Preclusione in presenza di giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente

In caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l'accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell'azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell'azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell'azione ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un'espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell'amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, l'Adunanza plenaria, analizzando i quesiti sollevati da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 6531 (in *Foro it.*, 2021, III, 8, con nota di BONA; oggetto della News US, n. 117 del 9 novembre 2020, sulla quale si veda *infra* § m), ha formulato i principi di diritto di cui in massima.

II. – Il collegio, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa, le argomentazioni delle parti e quelli della sezione rimettente, nel decidere nel merito la controversia, ha osservato quanto segue:

- a) la soluzione dei quesiti sottoposti all'attenzione dell'Adunanza plenaria richiede di risolvere la questione se, e in presenza di quali presupposti, il giudicato civile di rigetto di una domanda di risarcimento per equivalente dei danni da perdita della proprietà sul suolo per effetto dell'occupazione illegittima e della trasformazione irreversibile del bene da parte della pubblica amministrazione, in applicazione dell'istituto di creazione giurisprudenziale della cd. occupazione acquisitiva, precluda:
 - a1) l'esercizio di un'azione di risarcimento in forma specifica diretta alla restituzione del medesimo bene previa rimessione in pristino;
 - a2) l'esercizio di un'azione reale di rivendicazione del bene;
 - a3) l'esercizio di un'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001;
- b) secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l'interpretazione del giudicato va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione. Il contenuto decisorio della sentenza, ai fini della delimitazione dell'estensione del giudicato, è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione e risolvano questioni facenti parte del *thema decidendum*;
- c) occorre aderire a una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale – giudicato esplicito – ma anche sugli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto – giudicato implicito –. In particolare:
 - c1) il giudicato implicito si estende anche alla questione pregiudiziale di merito rispetto ad altra di carattere dipendente su cui si sia formato il giudicato

esplicito, senza che a tale fine sia necessaria la proposizione di una domanda di parte volta a trasformare la questione pregiudiziale in causa pregiudiziale ai sensi dell'art. 34 c.p.c., purché dalla sentenza emerga che gli aspetti del rapporto su cui verte la questione pregiudiziale abbiano formato oggetto di una valutazione effettiva;

- c2) quindi *“l'autorità di cosa giudicata copre l'accertamento, oltre che del singolo effetto dedotto come petitum (mediato), anche del rapporto complesso dedotto come causa petendi, sia esso di natura reale o di natura obbligatoria, dal quale l'effetto trae origine”*;
- d) l'individuazione in modo più o meno estensivo dell'oggetto del processo si riflette anche sull'istituto processuale della modificazione della domanda, nelle forme della *mutatio* o della *emendatio libelli*, nel senso che quanto più si estendono i limiti oggettivi del giudicato, tanto più ampia dovrà essere concepita la facoltà di modifica delle domande in corso di giudizio, al fine di evitare che la parte possa vedersi preclusa la possibilità di proporre in futuro domande giudiziali, che potrebbero rivelarsi incompatibili con gli accertamenti oggetto di giudicato in quanto rientranti nella sfera del deducibile non dedotto nel processo definito;
- e) pertanto, aderendo a tale interpretazione estensiva del giudicato, deve ritenersi possibile convertire nel corso del giudizio la domanda di risarcimento o di restituzione in domanda *ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001*;
- f) nel caso di specie, con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale ordinario di Cagliari – con cui erano rigettate le domande di condanna della parte pubblica al pagamento della somma corrispondente al valore di mercato dei terreni illegittimamente occupati:
 - f1) il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento per equivalente del danno da perdita della proprietà per intervenuta prescrizione quinquennale, ricostruendo la fattispecie dedotta in giudizio in termini di occupazione acquisitiva, escludendo espressamente la configurabilità della occupazione usurpativa;
 - f2) l'accertamento del perfezionamento dell'occupazione acquisitiva costituisce un passaggio logico necessario per qualificare l'occupazione illegittima e la trasformazione irreversibile del bene come illecito istantaneo e individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione alla data di scadenza del termine dell'occupazione legittima, essendo la realizzazione dell'opera pubblica intervenuta in pendenza di tale termine;
 - f3) il rigetto della domanda di risarcimento per equivalente dei danni da perdita della proprietà, per prescrizione quinquennale, contenuta nella sentenza passata in giudicato trova il suo antecedente logico necessario nell'accertato

perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva e dei relativi effetti, di estinzione della proprietà sul suolo in capo all'originaria proprietaria e di acquisizione della proprietà sullo stesso bene in capo all'amministrazione costruttrice dell'opera pubblica e nella correlata qualificazione dell'illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria come illecito istantaneo;

- f4) il giudicato si è quindi formato, oltre che sull'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, anche sul perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva e sui relativi effetti, di estinzione della proprietà del suolo in capo all'originaria proprietaria e di acquisizione della proprietà sullo stesso bene in capo all'amministrazione, in quanto antecedenti logici necessari della statuizione finale;
- f5) è irrilevante, ai fini della configurabilità del giudicato implicito, la mancata adozione, nella sentenza e nel relativo dispositivo, di una formale ed espressa statuizione sul trasferimento del bene in favore dell'amministrazione, in quanto i relativi effetti scaturiscono per legge dal perfezionamento della fattispecie, complessa, di creazione giurisprudenziale, rispetto ai quali la pronuncia giudiziale assume natura di sentenza di accertamento;
- f6) allo stesso modo è irrilevante che, nella specie, dalla documentazione catastale prodotta in giudizio emerga la persistente intestazione della proprietà dell'area all'originaria proprietaria;
- f7) pertanto, il giudicato civile si è formato sia sull'inesistenza del diritto al risarcimento dei danni perché estinto per prescrizione sia sul regime proprietario del bene conseguente all'accertato perfezionamento dell'occupazione acquisitiva;
- g) con riferimento all'effetto preclusivo scaturente dal giudicato civile sulla domanda risarcitoria in forma specifica proposta in giudizio:
 - g1) si premette che l'azione di natura personale e obbligatoria di risarcimento dei danni in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. si differenzia dall'azione reale di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c.;
 - g2) con l'azione di rivendicazione, di carattere reale, petitorio e ripristinatorio, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso e agisce contro chi la posseda e la detenga, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e al fine di recuperare il bene, a prescindere dall'accertamento di un illecito;
 - g3) l'azione di reintegrazione in forma specifica è un rimedio risarcitorio finalizzato alla rimozione delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo

tramite la produzione di una situazione materiale e giuridica corrispondente a quella che si sarebbe realizzata se non fosse intervenuto il fatto illecito produttivo di danno, il cui accoglimento è subordinato al ricorrere degli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., cui si aggiungono i limiti della possibilità e della non eccessiva onerosità per l'autore dell'illecito previsti dall'art. 2058 c.c.;

- g4) il giudice di primo grado ha qualificato le pretese fatte valere dinanzi al giudice civile come pretese risarcitorie e tale qualificazione della domanda non è stata impugnata con un motivo specifico in appello, con la conseguenza che sulla qualificazione della domanda -risarcimento in forma specifica – si è formato il giudicato interno;
- g5) quanto al rapporto tra azione di risarcimento in forma specifica – esercitata nel presente giudizio – e l'azione di risarcimento dei danni per equivalente – respinta con il giudicato civile –, si tratta di due rimedi in rapporto di concorso alternativo, diretti all'attuazione dell'unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa che trova la sua fonte nella medesima fattispecie di illecito, con la particolarità che l'effetto programmato dalla norma al verificarsi della fattispecie si determina in seguito alla scelta compiuta dal titolare circa l'una o l'altra forma di tutela;
- g6) quindi, pur completandosi la fattispecie multipla con la proposizione della domanda e con l'opzione esercitata dall'attore a favore dell'una o dell'altra forma di tutela, il diritto rimane unico, come unica rimane la posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio, con la conseguenza che il giudicato di rigetto della prima domanda preclude una nuova azione sulla seconda;
- g7) *“pertanto, sotto tale angolo visuale l'effetto preclusivo si è formato in ragione della circostanza che sull'unico diritto al risarcimento dei danni, scaturente dal medesimo fatto illecito, si è già deciso e si è ormai formato il giudicato di rigetto fondato sul motivo portante, comune ad entrambi i rimedi, dell'estinzione per prescrizione dell'unico diritto al risarcimento dei danni”*;
- g8) la domanda di risarcimento in forma specifica è, altresì, preclusa in ragione dell'incompatibilità indiretta con il giudicato formatosi sul regime proprietario del bene richiesto in restituzione, in particolare sull'effetto acquisitivo determinatosi in capo all'amministrazione costruttrice dell'opera pubblica, presupponendo l'azionabilità del diritto al risarcimento dei danni in forma specifica, la titolarità della proprietà del bene lesa in capo all'attore, incompatibile con il giudicato implicito formatosi sul perfezionamento della

fattispecie dell'acquisto della proprietà a titolo originario in capo all'amministrazione;

h) l'esito di accoglimento dell'eccezione di giudicato non muterebbe neppure qualora fosse stata proposta azione reale di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 ss. c.c., in quanto:

h1) in considerazione del carattere di esclusività che caratterizza il diritto di proprietà, il principio logico di non contraddizione non consente la coesistenza di due diritti dello stesso contenuto relativi a un identico bene di cui siano titolari due soggetti diversi;

h2) *“l'essenza del giudicato sostanziale comporta l'impossibilità di far valere in un secondo processo tra le stesse parti (e/o relativi eredi e/o aventi causa) un diritto direttamente incompatibile con il diritto accertato da un primo giudicato”*;

h3) l'esercizio dell'azione di rivendicazione da parte del privato nei confronti dell'amministrazione dopo la formazione del giudicato sull'acquisto della proprietà in capo a quest'ultima è precluso dal giudicato in ragione della relazione di incompatibilità diretta del diritto di proprietà fatto valere con l'azione di rivendicazione rispetto al diritto di proprietà acquisito dall'amministrazione oggetto dell'accertamento passato in giudicato;

i) anche l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 trova il suo limite nei rapporti esauriti, quali quelli definiti con autorità di giudicato. L'azione sarebbe preclusa per l'incompatibilità sussistente tra la situazione giuridica soggettiva azionata, presupponente la persistente titolarità della proprietà del bene in capo alla parte ricorrente, e l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'effetto acquisitivo in favore dell'amministrazione;

j) con riferimento alla questione relativa alla forza di resistenza del giudicato nazionale in caso di eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, si rileva che:

j1) la disciplina del regime di proprietà a norma del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, TUE e 345 TFUE esula dalle competenze attribuite all'Unione e appartiene alla competenza degli Stati membri, salvi eventuali profili di violazione del principio fondamentale di non discriminazione e del diritto di stabilimento che, nel caso di specie, non vengono in rilievo;

j2) ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, TUE, l'adesione dell'Unione alla Convenzione EDU non modifica o estende le competenze dell'Unione definite nei Trattati;

- j3) la giurisprudenza della Corte di giustizia UE non ha preso in considerazione le fattispecie di occupazione senza titolo che si sono avute nella prassi nazionale;
- j4) la questione appare pertanto irrilevante ai fini della decisione della controversia;
- j5) in ogni caso, la stessa Corte di giustizia UE ha variamente sottolineato l'importanza che il principio dell'autorità del giudicato riveste sia nell'ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali, rilevando che il diritto europeo non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione da parte di tale decisione;
- j6) in senso conforme la Corte di cassazione ha ribadito che il diritto dell'Unione europea non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l'eccezionale ipotesi di discriminazione tra situazioni di diritto europeo e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo;
- j7) quindi, l'oggetto del giudicato civile esula dal campo di applicazione del diritto dell'UE, non ponendosi una questione di compatibilità delle relative statuizioni con il diritto europeo;
- k) per quanto concerne il tema del giudicato civile contrastante con il diritto convenzionale della CEDU:
 - k1) nel caso di specie, gli eredi dell'originaria proprietaria, non impugnando la sentenza di primo grado del giudice civile non hanno esaurito i rimedi processuali interni, con la conseguente mancata integrazione della condizione imprescindibile per la legittimazione a ricorrere alla Corte EDU, né, tanto meno, hanno adito la Corte entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pronuncia nazionale definitiva di ultima istanza, stabilita dall'art. 35, comma 1, della CEDU;
 - k2) in assenza di una pronuncia della Corte EDU sulla controversia decisa con la sentenza nazionale passata in giudicato, non può in concreto porsi la questione circa l'obbligo di esecuzione delle relative pronunce e di disapplicazione diretta del giudicato civile formatosi tra le parti;
 - k3) a differenza di quanto accade per il diritto eurounitario, il giudice comune nazionale non può disapplicare la norma interna che ritenga incompatibile

con la CEDU, dovendo invece, laddove ravvisi un contrasto tra la prima e la seconda, non risolvibile con lo strumento dell'interpretazione convenzionalmente conforme, sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. e la norma convenzionale interposta;

- k4) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 123 del 23 maggio 2017 (in *Foro it.*, 2017, I, 2180, con nota di D'ALESSANDRO; *Giur. cost.*, 2017, 1246, con nota di TRAVI; *Giur. it.*, 2018, 708 (m), con nota di GRAZIANI; *Dir. proc. amm.*, 2018, 642, con nota di POLICE, ROSSETTI) e n. 93 del 27 aprile 2018 (in *Foro it.*, 2018, I, 2289, con nota di D'ALESSANDRO; *Giur. it.*, 2018, 2667, con nota di SCALVINI; *Nuova giur. civ.*, 2018, 1395, con nota di PASQUALETTO; *Giur. cost.*, 2018, 1489, con nota di BRANCA), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c., per il processo amministrativo, e artt. 395 e 396 c.p.c., per il processo civile, censurati per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, comma 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU;
- k5) con tali sentenze, la Corte, dopo aver distinto i ricorrenti nel giudizio di revocazione che avevano adito la Corte EDU da quelli che non si erano avvalsi di tale facoltà, escludendo per questi ultimi l'operatività del rimedio convenzionale, ha escluso la sussistenza di un obbligo convenzionale generale di riapertura dei processi, diversi da quelli penali, allorché ciò fosse necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU. In particolare, la Corte ha evidenziato l'esigenza di tutelare i soggetti diversi dallo Stato che avevano preso parte al giudizio interno, unitamente al rispetto della certezza del diritto garantita dalla *res iudicata* ed al rilievo che nei processi civili e amministrativi non è in gioco la libertà personale, concludendo che nelle materie diverse da quella penale, non esiste, allo stato, un obbligo convenzionale generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo;
- k6) su un piano ordinamentale più generale, il legislatore, proprio per adeguarsi all'orientamento della Corte EDU ha introdotto l'istituto dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, il quale, anche se dichiarato applicabile dal comma 8 ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, incontra il limite generale dei rapporti chiusi in modo irretrattabile con efficacia di giudicato, ossia quello dei rapporti esauriti;

k7) *“deve pertanto escludersi la possibilità di una riapertura generalizzata dei processi – siano essi civili che amministrativi – definiti con sentenza passata in giudicato, nelle quali sia stata fatta applicazione dell’istituto pretorio della cd. occupazione acquisitiva, e di una disapplicazione dei relativi giudicati”*;

- l) nel formulare i principi di diritto di cui in massima, il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per decidere l’intera controversia ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., rigettando l’appello proposto, incentrato sull’unico motivo di violazione dell’art. 2909 c.c. e del conseguente erroneo accoglimento dell’eccezione di giudicato. La domanda di risarcimento dei danni in forma specifica esercitata è preclusa dal giudicato formatosi sulla statuizione di rigetto dell’azione di risarcimento per equivalente dei danni da perdita della proprietà, fondata sul motivo portante, comune a entrambi i rimedi, dell’estinzione per prescrizione dell’unico diritto al risarcimento dei danni scaturente dal perfezionamento del medesimo illecito istantaneo dell’occupazione acquisitiva.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- m) la questione, come già evidenziato, è stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla citata Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 6531 (in *Foro it.*, 2021, III, 8, con nota di BONA; oggetto della News US, n. 117 del 9 novembre 2020), che ha, in particolare, sollevato alcune questioni relative alla rilevanza, ai fini del giudizio, del giudicato civile formatosi sulla domanda di risarcimento per equivalente rispetto alla domanda di *“risarcimento in forma specifica”*, proposta successivamente dinanzi alla giurisdizione amministrativa. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l’esame dei quesiti e delle argomentazioni sviluppate dal collegio: al § p), per precedenti giurisprudenziali sulla rinuncia abdicativa in generale; al § q), con riferimento alla rinuncia abdicativa e all’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001; al § r), sulla restituzione dell’area irreversibilmente trasformata dall’opera pubblica; al § s), sul superamento dell’istituto dell’occupazione appropriativa; al § t), sul rapporto tra domanda risarcitoria e precedente giudicato di rigetto; al § u), sul rispetto del principio della intangibilità del giudicato nel diritto europeo; al § v), sul principio dell’intangibilità del giudicato nell’esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo; al § w), sul principio c.d. del *“dedotto e deducibile”* e sui limiti oggettivi e cronologici del giudicato; al § x), sul versante processuale del rapporto tra tutela in forma specifica e risarcimento per equivalente; al § aa), per riferimenti dottrinali sui vari argomenti esaminati nella News;
- n) sul diritto del proprietario a ottenere dalla pubblica amministrazione espropriante le necessarie trascrizioni per rendere opponibile ai terzi l’intervenuto

trasferimento di proprietà, a fronte di giudicato civile che ha dichiarato sussistente l'occupazione appropriativa, si veda C.g.a., 19 febbraio 2021, n. 125 (che ha anticipato i principi fissati dalla Plenaria), secondo cui: *“Il privato ha titolo ad ottenere dalla P.A. espropriante le necessarie trascrizioni onde rendere conoscibile ed opponibile a terzi l'intervenuto passaggio di proprietà ed evitare i fastidi derivanti – in termini di pagamento tasse, formulazione dichiarazione redditi, e quant'altro - dalla condizione apparente per cui il bene in oggetto figurerebbe ancora nel compendio di pertinenza del privato espropriato; a tale risultato si può pervenire mediante accordo ricognitivo dell'avvenuto trasferimento della proprietà in virtù dei giudicati civili, ovvero mediante un decreto di esproprio (ora per allora), ovvero ancora attraverso un provvedimento ex art. 42 bis t.u. espr. (con esclusione di qualsiasi corresponsione di somme o indennità di sorta, ove la questione economica sia stata definita con i giudicati civili che abbiano riconosciuto al privato il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà degli immobili)”*; *“ Ai fini della estensione del giudicato il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendi e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia; in tal caso è lecito invocare il principio della integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, e la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione”*;

o) sull'esigenza di interpretare il giudicato coordinando il dispositivo con la motivazione, si vedano, tra le altre:

o1) Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2018, n. 6471 (in *Foro amm.*, 2018, 1896), secondo cui *“Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendi e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia; in tal caso è lecito invocare il principio della integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, e la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso”*;

- o2) Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2007, n. 13513 (in *Mass.*, 2007, 1058), secondo cui *“Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia”*;
- o3) Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8865 (in *Mass.*, 1994), secondo cui *“Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (nella specie, nel giudizio di merito era stato eccepito il giudicato esterno assumendosi che in un precedente giudizio era stata esclusa l'esistenza del credito azionato dall'attore, allora dallo stesso opposto in compensazione; nella sentenza di merito - cassata dalla suprema corte per violazione di legge e vizio di motivazione - si era ritenuto che il primo giudice non aveva statuito in ordine all'eccezione di compensazione, attribuendosi rilievo determinante al contenuto del dispositivo e trascurandosi le affermazioni contenute nella motivazione - secondo la suprema corte potenzialmente rilevanti, a prescindere dalla loro correttezza giuridica - secondo cui la tacita rinuncia del convenuto all'eccezione di compensazione equivaleva ad un rigetto nel merito della stessa e, conseguentemente, l'altra parte non aveva interesse a sollecitare una decisione al riguardo)”*;
- p) sul giudicato implicito e sui relativi limiti, oltre a quanto richiamato al § m), si vedano, tra le altre:
- p1) Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754 (in *Riv. dir. proc.*, 2020, 411, con nota di GABOARDI), secondo cui, tra l'altro, *“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall'art. 34 c.p.c.,*

essendo tale norma rivolta soltanto a disciplinare il profilo dell'individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell'intera causa";

- p2) Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 2016, n. 25269 (in Mass., 2016, 885), secondo cui *"Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (nella specie, la suprema corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata ritenendo che, in materia di opposizione a cartella esattoriale, avesse effetti preclusivi l'insussistenza di un'intermediazione di manodopera ex art. 1 l. n. 1369 del 1960 accertata in un giudizio relativo ad una diversa cartella esattoriale)";*
- p3) Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2015, n. 5264 (in Mass., 2015, 190; Riv. corte conti, 2015, fasc. 1, 327), secondo cui *"Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto, come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della «ragione più liquida», basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti";*
- p4) Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2007, n. 11672 (in Mass., 2007, 887), secondo cui *"Vero che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, l'operatività di tale efficacia deve peraltro intendersi, limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo - e prive pertanto di efficacia decisoria allo stesso modo, il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente, decisa sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti (nella specie, la suprema corte, sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale, in riferimento ad una controversia di risoluzione per finita locazione, era stata rigettata*

l'eccezione di giudicato riferito ad una precedente pronuncia intercorsa tra le parti nella quale era rimasta accertata la sanatoria della morosità e, quindi, il mero adempimento sopravvenuto dell'obbligazione di corresponsione del canone da parte del conduttore, senza, però, che tale decisione potesse far stato sulla validità ed efficacia del contratto di locazione)";

p5) Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7140 (in Mass., 2002), secondo cui *"Il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il petitum del primo (nella specie, la suprema corte ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto precluso, per precedente giudicato, l'accertamento della tempestività di una domanda, in quanto necessario presupposto della pronuncia di accoglimento della domanda stessa)";*

p6) Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 1997, n. 9775 (in Mass. 1997), secondo cui *"Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronuncia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col decisum; l'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante";*

p7) Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1995, n. 10999 (in Mass., 1995), secondo cui *"Qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su di un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l'altro giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo od il petitum del primo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che chiamato a giudicare sulla spettanza dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale aveva accolto l'eccezione di una cosa giudicata formulata dal convenuto con riferimento ad un precedente giudizio inter partes avente ad oggetto la durata del contratto di locazione ed in cui si era affermata la non assoggettabilità del rapporto alla disciplina della l. 27 luglio 1978 n. 392)";*

q) sulle funzioni della trascrizione, si vedano, tra le altre:

- q1) Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2005, n. 2161 (in *Giur. it.*, 2005, 2275, con nota di PERATONER), secondo cui *“Il conflitto tra acquirente a titolo derivato e acquirente per usucapione è sempre risolto a favore dell’usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’avvenuto acquisto a titolo originario e dall’ anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivato, perché il principio dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa”*;
- q2) Cass. civ., 29 aprile 1982, n. 2717 (in *Mass.*, 1982), secondo cui *“La sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso e, pertanto, la trascrizione di detta sentenza non ricade nella disciplina dell’art. 2644, n. 14 c.c., bensì in quella dell’art. 2651 dello stesso codice per il quale la trascrizione ha funzione di mera pubblicità-notizia ed è, quindi, priva di efficacia sostanziale”*;
- q3) nel senso che il diritto della parte interessata alla trascrizione dell’atto prescinde dalla presenza o meno di un ordine di trascrizione nella sentenza si veda Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16853 (in *Mass.*, 2005; *Vita not.*, 2006, 300), secondo cui *“Poiché, ai sensi dell’art. 2651 c.c., il conservatore ha l’obbligo di trascrivere l’atto anche senza l’ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché - in caso di rifiuto del conservatore - il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli art. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.”*;
- r) sulle differenze e sui rapporti tra azione di risarcimento dei danni in forma specifica e azione di rivendicazione, si vedano, tra le altre:
- r1) con specifico riferimento all’onere di allegazione e prova, Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2018, n. 30705, secondo cui *“Nel giudizio sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimo protrarsi delle occupazioni finalizzate alle espropriazioni, l’indagine sulla spettanza all’istante del diritto di proprietà sul bene si traduce nell’accertamento della qualità di titolare del credito risarcitorio e, pertanto, può essere condotta con gli ordinari strumenti probatori, ed anche con il ricorso a presunzioni, non richiedendosi la rigorosa dimostrazione del diritto dominicale prescritta in tema di rivendicazione”*;
- r2) Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2014, n. 11912 (in *Mass.*, 2014, 407), secondo cui *“Il giudicato sulla condanna risarcitoria in forma specifica preclude ogni questione sulla giurisdizione del giudice adito (nella specie amministrativo) anche relativamente al risarcimento per equivalente, atteso che ogni statuizione di merito*

comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione e che la pretesa risarcitoria, pur nella duplice alternativa attuativa, è unica, potendo la parte, tramite una mera emendatio, convertire l'originaria richiesta nell'altra ed il giudice di merito attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica";

- r3) Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2014, n. 306, secondo cui *"Poiché la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino, costituisce modalità di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., alternativa al risarcimento per equivalente, ossia un mezzo concorrente per conseguire la riparazione del pregiudizio subito, la scelta in corso di giudizio per una delle due modalità non costituisce mutatio libelli, risolvendosi solo in una emendatio libelli";*
- r4) Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2011, n. 3331 (in *Vita not.*, 2011, 935; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 1883), secondo cui *"Qualora venga interposta domanda giudiziale avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'occupazione acquisitiva, costituisce non inammissibile mutatio, bensì ammissibile emendatio libelli, la proposizione della domanda di restituzione del terreno illegittimamente occupato, considerato che la doppia azione risarcitoria e restitutoria costituisce espressione della tutela approntata dall'ordinamento in favore dell'amministrato, in base alla quale la tutela in forma specifica e quella per equivalente appaiono come mezzi concorrenti per conseguire la riparazione del pregiudizio subito";*
- r5) Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2004, n. 23086 (in *Mass.*, 2004; *Riv. giur. edilizia*, 2005, I, 1145, con nota di CICIA), secondo cui *"L'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta; la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso; la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene; ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso - del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti; le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono non solo proporsi*

in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, ma anche trasformarsi l'una nell'altra nel corso di esso, nel rispetto delle preclusioni introdotte nel codice di rito dalla l. n. 353 del 1990";

- s) con riferimento agli effetti del giudicato che abbia disposto la restituzione del bene, si veda, tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2 (in *Foro it.*, 2016, III, 185, con note di BARILÀ, PARDOLESI R.; *Corriere giur.*, 2016, 498, con nota di CARBONE; *Giur. it.*, 2016, 1212, con nota di URBANI; *Vita not.*, 2016, 196; *Riv. neldiritto*, 2016, 587; *Riv. neldiritto*, 2016, 607, con nota di BENEDETTI; *Foro amm.*, 2016, 267; *Urbanistica e appalti*, 2016, 803, con nota di GISONDI; *Riv. giur. edilizia*, 2016, I, 94; *Guida al dir.*, 2016, fasc. 11, 92, con nota di MEZZACAPO; *Riv. amm.*, 2017, 38), secondo cui *"Il provvedimento di acquisizione, previsto dall'art. 42 bis d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, non può essere emanato dal commissario ad acta in sede di esecuzione della sentenza che preveda esclusivamente la restituzione del bene utilizzato senza titolo dall'amministrazione; può invece essere emanato dal commissario in sede di esecuzione della sentenza di mero annullamento di atti del procedimento di espropriazione, o di sentenza che preveda espressamente tale possibilità di acquisizione o, ancora, di sentenza che abbia accertato il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di acquisizione proposta dal privato interessato";*
- t) sull'istituto dell'occupazione acquisitiva e sulla giurisprudenza relativa al termine di prescrizione quinquennale per esperire l'azione di risarcimento del danno per equivalente, si vedano, oltre quanto evidenziato al § m):
- t1) sull'istituto dell'occupazione acquisitiva in particolare, Cass. civ., 26 febbraio 1983, n. 1464 (in *Foro it.*, 1983, I, 626, con nota di ORIANI; *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1629, con nota di ANNUNZIATA; *Giust. civ.*, 1983, I, 1736, con nota di MASTROCINQUE, ANNUNZIATA; *Giust. civ.*, 1983, I, 1736, con nota di CAROTENUTO; *Rass. giur. Enel*, 1983, 30, con nota di PATERNÒ; *Riv. amm.*, 1983, 337, con nota di PALLOTTINO; *Riv. giur. edilizia*, 1983, I, 218, con nota di A. C. V. C.), secondo cui: *"Occupato dalla p. a. (o da un suo concessionario) illegittimamente, per mancanza del provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini di occupazione legittima, un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica produce l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte della p. a. e l'insorgere del diritto del privato al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà (nella specie: la sentenza ha ritenuto irrilevante in ordine al regime proprietario del bene ed inidoneo a far venir meno il diritto del privato al risarcimento del danno il decreto di espropriazione emanato dopo l'acquisto della proprietà da parte della p. a. e depositato per la prima volta nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione)";*

- t2) Cass. civ., 5 febbraio 1985, n. 784 (in Mass., 1985), secondo cui *“Nelle ipotesi in cui la p. a. occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l’occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l’irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell’opera pubblica, comporta l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all’ente costruttore ed inoltre costituisce un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizione di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell’ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l’eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, con l’ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento, deve considerarsi del tutto privo di rilevanza, sia ai fini dell’assetto proprietario sia ai fini della responsabilità da illecito”*;
- t3) Cass. civ., 21 maggio 1984, n. 3118 (in Mass., 1984), secondo cui *“In ipotesi di illegittima occupazione da parte della p. a. di fondo di proprietà privata, per la costruzione di un’opera pubblica, per mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei relativi termini, la radicale trasformazione del fondo, univocamente interpretabile nel senso dell’irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell’opera pubblica, da un lato, comporta l’estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, della proprietà in capo all’ente costruttore e, dall’altro, costituisce un illecito (istantaneo, con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizione di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi prima indicati, la condanna dell’ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento con la rivalutazione monetaria e con l’ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione intervenuto successivamente a tale momento deve considerarsi del tutto privo di rilevanza, sia ai fini dell’assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità da illecito e della individuazione del giudice competente sulla domanda risarcitoria secondo gli ordinari criteri di valore”*;
- t4) Cass. civ., 6 febbraio 1982, n. 1172 (in Mass., 1987), secondo cui *“Nell’ipotesi di illegittima occupazione di un fondo del privato da parte della p. a. per l’esecuzione di una opera pubblica, è la radicale trasformazione (e non una mera modificazione)*

del fondo stesso con la sua irreversibile destinazione all'opera predetta, che determina la cosiddetta accessione invertita della proprietà del suolo a quella della costruzione su di esso effettuata e che contemporaneamente costituisce il fatto illecito che abilita il privato a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del suo diritto di proprietà; pertanto è dal momento di tale irreversibile trasformazione (che può essere anche anteriore a quello della definitiva ultimazione dell'opera pubblica) che inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio del privato”;

u) sulla sussistenza o meno dell'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui derivi l'autorità di cosa giudicata, si veda *supra* § m) – e, in particolare, § m), della News US, n. 117 del 9 novembre 2020 ivi citata – nonché:

u1) Corte di giustizia UE, 11 settembre 2019, C-676/17, secondo cui *“Il diritto dell'Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell'Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione; tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, all'applicazione da parte di un giudice nazionale di un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva qualora, al momento della presentazione di tale domanda di revocazione, la sentenza che stabilisce detto termine non sia stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României”;*

u2) Corte di giustizia CE, 16 marzo 2006, C-234/04 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 691; *Guida al dir.*, 2006, fasc. 14, 109, con nota di CASTELLANETA; *Riv. dir. internaz.*, 2006, 549), secondo cui *“Il principio di cooperazione (art. 10 Ce) non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario ma passata in giudicato; l'obbligo di riesaminare una decisione «definitiva» che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario sussiste a condizione che l'organo competente disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione”;*

u3) Corte di giustizia CE, 1 giugno 1999, C-126/97 (in *Foro it.*, 1999, IV, 470, con nota di BASTIANON; *Dir. e pratica società*, 1999, fasc. 16, 81, con nota di

DITTA; Giust. civ., 1999, I, 2887), secondo cui *“Il diritto comunitario non osta a norme di diritto processuale nazionale ai sensi delle quali un lodo arbitrale parziale avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di impugnazione per nullità entro il termine di legge, acquisisce l’ autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell’ ambito del procedimento di impugnazione per nullità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo parziale, sia nullo perché in contrasto con l’ art. 81 Ce”*;

- u4) nella giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio 2017, n. 2046 (in Mass., 2017, 82), secondo cui *“Il diritto dell’Unione europea, così come costantemente interpretato dalla corte di giustizia, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’ autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l’ ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ ordinamento comunitario; pertanto, qualora il ricorso per cassazione sia inammissibile (nella specie, in quanto redatto mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, con brevissima narrazione riassuntiva e motivi non preceduti da alcuna esposizione sommaria dei fatti) e la sentenza impugnata sia conseguentemente passata in giudicato, non è consentito il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia”*; Cass. civ., sez. trib., 29 luglio 2015, n. 16032 (in Mass., 2015, 495), secondo cui *“Il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla corte di giustizia (sentenze del 3 settembre 2009 in C-2/08 e del 16 marzo 2006 in C-234/04), non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’ autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l’ ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ ordinamento comunitario”*; Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2015, n. 9127 (in Mass., 2015, 293), secondo cui *“Il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell’ ordinamento giuridico dell’Unione europea che in quelli nazionali, che la corte di giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto dell’Unione europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme*

procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello dell'Unione";

v) sulla restituzione dell'area irreversibilmente trasformata e sulla rinuncia abdicativa, si veda *supra* § m) – e, in particolare, § r), della News US, n. 117 del 9 novembre 2020 ivi citata – nonché:

v1) Cons. Stato, Ad. plen., 18 febbraio 2020, n. 5 (in *Foro amm.*, 2020, 210; *Riv. giur. edilizia*, 2020, I, 287; oggetto della News US, n. 25 del 4 marzo 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“L'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall'amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l'assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene”; “Il giudicato restitutorio (amministrativo o civile), inerente all'obbligo di restituire un'area al proprietario da parte dell'Amministrazione occupante sine titolo, non preclude l'emanazione di un atto di imposizione di una servitù, in esercizio del potere ex art. 42 bis, comma 6, DPR 8 giugno 2001 n. 327, poiché questo presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare”;*

v2) Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4 (in *Foro it.*, 2020, III, 134, con note di BARILA', BONA, PARDOLESI R.; *Riv. giur. edilizia*, 2020, I, 302 oggetto della News US, n. 16 del 3 febbraio 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“Per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titolo dalla pubblica amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell'illecito permanente dell'occupazione senza titolo”;*

v3) Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 2020, nn. 3 e 2 (in *Foro it.*, 2020, III, 135, con note di BARILA', BONA, PARDOLESI R.; *Guida al dir.*, 2020, fasc. 9, 90, con note di PONTE; *Foro amm.*, 2020, 16; *Urbanistica e appalti*, 2020, 361, con nota di AMANTE; *Ambiente*, 2020, 225; *Riv. giur. edilizia*, 2020, I, 322; *Giur. it.*, 2020, 1989, con nota di MASERA; oggetto della News US, n. 15 del 3 febbraio 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“Per le fattispecie disciplinate dall'art. 42-bis TUEs., l'illecito permanente dell'Autorità viene meno nei casi da esso previsti (l'acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata”.*